



CITTÀ DI TERRACINA

(Provincia di Latina)

N. 75 /Gen. Del 1 FEB. 2010

DIPARTIMENTO LL.PP.- RETI E SERVIZI

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 07/IV DEL 18 GEN. 2010

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.
Affidamento alla ditta appaltatrice AURORA IMPIANTI s.r.l. di Roma.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 166/IV del 12/05/2009, Atto di Gestione n. 380/Gen. del 12/05/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale e agli impianti semaforici, per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 152.315,35 per lavori, oltre oneri della sicurezza pari ad € 4.007,64 ed € 39.669,37 per somme a disposizione dell'Amministrazione, interamente finanziato mediante mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4524416/00;
- a seguito di gara d'appalto, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con Determinazione dirigenziale n.210/IV del 09/06/2009 – Atto di Gestione n.488/Gen. dell'11/06/2009, i lavori sono stati affidati alla Impresa AURORA IMPIANTI s.r.l. di Roma con il ribasso offerto del 34,987%, per cui l'importo netto dei lavori, si è ridotto ad € 103.032,42, compresi gli oneri della sicurezza, ratificato con Contratto d'appalto in data 28/07/2009, avente repertorio n. 4357;

Preso atto che:

- la spesa effettuata finora per l'esecuzione degli interventi risulta pari ad € 131.469,25, comprensiva delle spese tecniche pari ad € 7.846,31 ed I.V.A. con un risparmio di € 60.515,47, derivante dalle economie del ribasso d'asta;
- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 13/01/2010, è stato approvato il progetto di completamento, dell'importo complessivo di € 84.408,00 di cui € 70.340,00 per lavori (compresi oneri della sicurezza) ed € 14.068,00 per somme a disposizione

dell'Amministrazione, finanziato mediante l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali, ancora disponibili, prevedendo l'affidamento dei lavori almeno con lo stesso ribasso d'asta;

Considerato che:

- gli interventi in oggetto, ritenuti urgenti, sono da considerarsi prosecuzione e completamento dell'appalto in essere e pertanto non risulta conveniente affidarli ad altra ditta diversa dall'impresa appaltatrice in quanto gli stessi ricadono nell'ambito delle categorie di lavoro già eseguite;
- la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 5 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, risulta appropriata, in quanto permette di non creare ritardi nell'esecuzione dei lavori, e di dare continuità agli stessi evitando così un aggravio di costi e di tempi di consegna;
- la ditta appaltatrice, con nota assunta agli atti con prot.n. 1742/I del 14/01/2010, si è dichiarata disponibile, ad eseguire gli interventi di completamento applicando lo stesso ribasso d'asta del 34,987% sui prezzi delle categorie di lavori riportate nel citato progetto e agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto dei lavori principali;

- Visto il verbale di validazione del progetto ai sensi del D.P.R. 554/99, art. 47, redatto in data 15/01/2010;.
- Visto che l'offerta della ditta appaltatrice è ritenuta congrua e conveniente;
- Visto l'art. 57, commi 1 e 5 b) del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163;
- Ritenuto di dover predisporre l'affidamento di ulteriori interventi di completamento alla ditta appaltatrice dei lavori principali;
- Visto il Regolamento di cui al D.P.R. 554/99 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- Visto il vigente statuto;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Assunto formale impegno di spesa;

determina

- 1) di affidare i lavori di completamento di manutenzione straordinaria delle segnaletica stradale e impianti semaforici alla ditta appaltatrice **AURORA APPALTI S.R.L.** con sede a Roma – Via Stazione di Ciampino n. 135, avente partita IVA: 10243631008, per l'importo di **€ 46.447,38**, compresi oneri della sicurezza, oltre I.V.A (20%), al netto del ribasso del 34,987%, alle stesse condizioni e patti del contratto principale;
- 2) di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo al contratto principale rep. n.4357 del 28/07/2009, con cui è stato affidato l'appalto dei lavori;
- 3) di dare atto che l'Ufficio legale e contratti provvederà alla stipula del predetto contratto aggiuntivo;
- 4) di incaricare il dipendente comunale Dott. Ing. Armando Percoco quale di Direttore dei lavori;
- 5) di stabilire il termine contrattuale di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi per il compimento dei lavori dalla data del verbale di consegna degli stessi;

- 6) di dare atto che per effetto dell'applicazione del ribasso d'asta il quadro economico del progetto di completamento è il seguente:

Repubblica Italiana
CITTÀ DI TERRACINA
Provincia di Latina

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

Rep. N°.....

Oggetto: **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI. C.U.P.: J57H08000400004 INTERVENTI DI COMPLETAMENTO.**

ATTO AGGIUNTIVO.

L'anno duemila....., il giorno del mese di, nella residenza comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Ciro Castaldo, Segretario Generale del Comune di Terracina autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune; gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

- a) Dott. Ing. Luigi Di Mauro nato a Terracina (LT) il 02.01.1952, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di, C.F. e Partita IVA 00246180590, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente del Dipartimento LL.PP. Reti e Servizi, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) nato a il, residente in, via, in qualità di dell'Impresa con sede in, via C.F., Partita IVA, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni, con il mio consenso.

PREMESSO

- che con Determinazione Dirigenziale prot.n.166/IV dell'11/06/2009, Atto di Gestione n. 380/Gen. del 12/05/2009, è stato approvato il progetto di esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, per un importo da appaltare di € 156.322,99 (centocinquantaseimilatrecentoventidue/99), compresi oneri per la sicurezza;
- che in seguito a seguito di licitazione privata semplificata, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i., il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP., Reti e Servizi n. 210/IV in data 09/06/2009, Atto Di Gestione n. 488/Gen. dell'11/06/2009, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa AURORA APPALTI s.r.l. di Roma per il prezzo complessivo di € 103.032,42, compresi oneri della sicurezza,

- oltre I.V.A. di legge, in seguito all'offerta del ribasso del 34,987%, sul prezzo a base d'asta, ratificato con contratto d'appalto in data 28/07/2009, avente repertorio n. 4357.
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 13/01/2010, in considerazione dell'opportunità di utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori in argomento, ancora disponibili, è stato approvato il progetto di interventi di completamento dell'importo complessivo di € 84.408,00 di cui € 68.290,00 per lavori a base d'asta, oltre oneri della sicurezza pari ad € 2.050,00, ed € 14.068,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, prevedendo l'affidamento dei lavori almeno con lo stesso ribasso d'asta.
 - che gli interventi di completamento, ritenuti urgenti, sono da considerarsi prosecuzione e completamento dell'appalto in essere e pertanto non risulta conveniente affidarli ad altra ditta diversa dall'impresa appaltatrice in quanto gli stessi ricadono nell'ambito delle categorie di lavoro già eseguite, quindi la procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 5 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163 e s. m. e i., è ritenuta appropriata, in quanto permette di non creare ritardi nell'esecuzione dei lavori, ma di dare continuità agli stessi evitando così un aggravio di costi e di tempi di consegna;
 - che la ditta appaltatrice, con nota acquisita agli atti con prot.n. 1742/I del 14/01/2010, si è dichiarata disponibile ad eseguire gli interventi di completamento, applicando lo stesso ribasso d'asta del 34,987% sui prezzi delle categorie di lavori riportate nel progetto esecutivo e agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto dei lavori principali.
 - con determinazione del Dirigente del Dipartimento LL.PP., Reti e Servizi n./IV in data, Atto Di Gestione n./Gen. del, gli interventi di completamento per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e degli impianti semaforici sono stati aggiudicati all'impresa AURORA APPALTI s.r.l. di Roma per il prezzo complessivo di € 46.447,38, compresi oneri della sicurezza pari ad € 2.050,00, in base alla predetta offerta del ribasso del 34,987%, sul prezzo a base d'asta.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convergono e stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto.

Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica stradale e degli impianti semaforici – Interventi di completamento. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto.

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'appalto dei lavori principali, dell'elenco dei prezzi unitari, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle

stesse singole lavorazioni offerti dall'appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo"; fanno invece parte del presente contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara che, limitatamente alla parte di lavoro "a misura", costituiscono prezzi contrattuali.

Art.3. Ammontare del contratto.

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 46.447,38 (quarantaseimilaquattrocentoquarantasette/38) al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 2.050,00 (duemilacinquantai/00) e salva la liquidazione finale.
2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs 163/2006, per cui i prezzi unitari "offerti dall'appaltatore" di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara dell'appalto principale costituiscono prezzi contrattuali.

Art.4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.lgs 163/06, e ss.mm., ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.
I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs 163/06 e ss.mm. ii.
3. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano a norma dell'art.136, comma 1, del Regolamento Il.pp.
4. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.
5. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.117 e 133 del codice di contratti. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, il Comune può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
6. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

Art.5. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art.117 e133 del codice dei contratti.
Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art.117. del codice dei contratti.

Art.6. Pagamenti in acconto.

1. Ai sensi del Codice dei contratti non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All'APPALTATORE verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 20.000,00 (euro ventimila./00).
3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'APPALTATORE, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Art.7. Pagamenti a saldo.

1. Il pagamento del saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale .
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di "Regolare Esecuzione"
3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.8. Consegna dei lavori - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Sospensione dei termini.

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
2. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.
3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa del Comune, l'appaltatore può chiedere di recedere il contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale. La facoltà del Comune di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine contrattuale.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dal Comune per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni appena richiamate. Nelle ipotesi previste dall'art.127, commi 8, 9 e 10 del Regolamento sui ll.pp., il responsabile del procedimento informa l'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici.
5. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Al di fuori di tali ipotesi, il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale. La sospensione e la ripresa dei lavori risultano dall'apposito verbale.
6. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art.9. Penali.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale di €. 100,00 (cento) per ciascun giorno di ritardo.
2. Tale penale è aumentata delle spese di direzione lavori sostenute dal Comune per effetto della maggiore durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 2 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.
4. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore all'importo del 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.10. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di "regolare esecuzione" deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dal Comune; il silenzio del Comune protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di "regolare esecuzione", trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Comune richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art.11. Risoluzione del contratto.

1. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art.3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Comune, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
2. In presenza di comportamenti dell'appaltatore che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
3. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
4. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
5. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appaltatore risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà di nominare il supplente prevista dall'articolo 116, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm..
6. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto con le forme di cui al comma 2, nei seguenti casi:
 - a) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

- b) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
- c) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni subiti dal Comune.

Art.12. Recesso dal contratto e valutazione del decimo.

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dal Comune a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

Art.13. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante "polizza assicurativa" (ovvero) "fideiussione bancaria" numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di €. (.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto.
2. Il Comune:
 - a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore;
 - b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;

c) può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

3. La garanzia dev'essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di "regolare esecuzione".

Art.14. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore assume altresì la responsabilità per i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabilità civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di "regolare esecuzione" con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di € (.....).

Art.15. Adempimenti in materia antimafia

che ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data al numero dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di, ai sensi dell'articolo 6 del citato d.P.R.

(Ovvero)

alla comunicazione in via telematica pervenuta in data, numero e archiviata al protocollo informatico del Comune alla posizione numero, trasmessa dalla Prefettura di, ai sensi dell'art.4 del d.P.R. n. 252 del 1998.

(Ovvero)

alla comunicazione rilasciata in data, numero dalla Prefettura di, ai sensi dell'art.3 del d.P.R. n. 252 del 1998.

Art.16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo il Comune effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

Art.17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. Il piano di sicurezza sostitutivo e il piano operativo della sicurezza formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
2. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.
3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Art.18. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa istanza autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Il Comune non provvede, al pagamento diretto dei subappaltatori..

Art.19. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula al Comune, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale il Comune delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, possono essere deferite ad arbitri.

Art.20. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto dei lavori principali si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto.

Art.21. Spese di contratto e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del Comune.

E richiesto, io Segretario rogante, ho ricevuto quest'atto, scritto con mezzo elettronico da persona di fiducia, del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione, con me Segretario, lo sottoscrivono. Consta di _____ fogli e righe

Il Comune di Terracina

L'appaltatore

Il Segretario comunale rogante

Importo dei lavori oggetto di ribasso	€ 68.290,00
a detrarre il ribasso d'asta del 34,987%	€ -23.892,62
Importo netto dei lavori	€ 44.397,38
Oneri della sicurezza non compresi nel ribasso	€ 2.050,00
A) Importo di contratto	€ 46.447,38
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne Com.le :	
1) IVA 20% sui lavori	€ 9.289,48
2) Spese tecniche D.L.vo n. 163/2006, art.92, c.5 (ex 109/94)	€ 1.365,80
3) Opere in economia	€ 13.897,35
4) Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 24.552,63
TOTALE COMPLESSIVO A+B4	€ 71.000,00

- 7) di dare atto che gli interventi di completamento in di che trattasi sono finanziati con l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta dei lavori principali;
- 8) di dare atto che l'appalto in argomento è finanziato con mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., avente posizione n. 4524416/00;
- 9) di dare atto che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 - va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - va annotata nel registro delle determinazioni, conservato dalla Segreteria Generale;

Terracina, li

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Armando Percoco

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Luigi Di Mauro



Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.151, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Terracina 20-01-2010

Il Dirigente



UFFICIO SEGRETERIA:

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 75

in data 1 FEB. 2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e

vi resterà per 15 giorni consecutivi.

TERRACINA, LI' _____



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 1 FEB. 2010.

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina



IL MESSO COMUNALE